



## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

**Missione 5- Inclusione e Coesione**

**Componente 1- Politiche del lavoro**

**Investimento 1.1- “Potenziamento dei Centri per l’Impiego”**

**Accordo ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7, finalizzato a dotare il Centro per l’Impiego di Milazzo di una più adeguata sede, in attuazione del Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.**

### **TRA**

Il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, con sede in Palermo viale Praga n. 29, competente in ambito della Regione Siciliana ad attuare il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche attive del Lavoro come apprezzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 29/07/2021 e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 21/03/2024, e rappresentato dal Dirigente Generale pro tempore Avv. Ettore Foti, domiciliato per la carica presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, a Palermo, (di seguito, per brevità, denominata anche “Regione”);

**e**

il Comune di Milazzo, con sede legale in via Francesco Crispi n. 1, rappresentato dal Sindaco dott. Giuseppe Midili, autorizzato alla sottoscrizione in forza della Deliberazione della Giunta Municipale n. 131 del 09/07/2024;

**di seguito denominate anche “le Parti”**

### **VISTI**

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la quale sono stati stanziati, a valere sul Fondo per l’introduzione del reddito di cittadinanza 870,3 milioni di euro per il potenziamento anche infrastrutturale dei Centri per l’impiego (articolo 1, comma 258);
- l’art. 22 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l’art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che pone in capo ai Comuni l’onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per l’Impiego (di seguito anche “C.P.I.”);
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede l’adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive per il lavoro;



- il decreto del Ministro del Lavoro 28 giugno 2019, n. 74, modificato dal decreto del Ministro del Lavoro 22 maggio 2020, n. 59, con il quale è stato adottato il “Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche del lavoro” e sono state ripartite tra le Regioni le risorse nazionali previste dal predetto piano, ivi comprese le risorse relative al rafforzamento anche infrastrutturale dei Centri per l’impiego;
- il decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 123 del 4 settembre 2020 recante Definizione dei Profili Operativi e delle Modalità di Rendicontazione delle Attività realizzate in attuazione delle "Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego";
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (regolamento RRF), con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro Piani di Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche “PNRR”), presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, che prevede alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente C1 “Politiche del lavoro”, Intervento 1.1. “Potenziamento dei Centri per l’Impiego” risorse aggiuntive, funzionali alla realizzazione di iniziative di rafforzamento anche infrastrutturale dei servizi per l’impiego;
- il Documento Recovery and Resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy – Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (OA) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. “tagging”), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, nello specifico, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;



- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n.229, e ss.mm.ii., recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, e , in particolare la allegata Tabella A dalla quale risulta l’assegnazione di risorse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pari a 600 milioni per la realizzazione della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente C1 “Politiche del lavoro”, Intervento 1.1. “Potenziamento dei Centri per l’Impiego”, per le annualità 2020-2025;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, con il quale 400 degli 870,3 milioni stanziati dalla legge n.145/2018 sono stati posti a carico del PNRR per il finanziamento di progetti “in essere”, ossia già ricompresi nel Piano straordinario di potenziamento dei C.P.I. A questi, il Decreto ha aggiunto ulteriori 200 milioni, ancora da destinare e ripartire, per il finanziamento di “nuovi progetti”, ossia non previsti dal Piano di Potenziamento;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii;
- il decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, art. 10 comma 3, che, unitamente al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 2, costituisce la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle Amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021 n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», in particolare artt. 31 e 31bis;
- l’articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze recante “Modifiche al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, pubblicato in data 12 settembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 213;
- la nota del Segretario generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2020 (Registro Ufficiale n. 31/0009370), con la quale l’anzidetto Piano straordinario di potenziamento regionale è stato valutato coerente con le previsioni del Piano nazionale;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;



- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”;
- il decreto Direttoriale n. 118 del 6 luglio 2023 che individua le risorse da assegnare alle Regioni per le annualità 2020-2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 luglio 2023 al n.2087;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nuovo “Codice dei contratti pubblici”;
- la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;
- la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- la Circolare MEF-RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 recante il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la Circolare MEF-RGS n. 26 del 14 giugno 2022, recante indicazioni sulle attività di “Rendicontazione Traguardi/Obiettivi”;
- la Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, recante indicazioni sulle attività di “Monitoraggio delle Misure PNRR”, recante le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”;
- la Circolare MEF-RGS n. 28 del 4 luglio 2022 su “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale”;
- la Circolare MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022, recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;
- la Circolare MEF-RGS n. 30 del 11 agosto 2022, recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
- la Circolare MEF-RGS n. 32 del 22 settembre 2022, recante “Acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;
- la Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
- la Circolare MEF-RGS n. 34 del giorno 17 ottobre 2022 recante le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- la Circolare RGS n. 1 del giorno 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;
- la Circolare RGS n. 10 del giorno 13 marzo 2023, recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- la Circolare RGS n. 11 del giorno 22 marzo 2023, recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;
- la Circolare RGS n. 16 del giorno 14 aprile 2023 avente ad oggetto “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e di rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Ammi-



nistrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifone ARACHNE e PIAF-IT”;

- la Circolare RGS n. 19 del giorno 27 aprile 2023, recante “l’utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di Tesoreria NGEU”;
- i Piani regionali di potenziamento dei C.P.I., adottati con apposite delibere da Regioni e Province autonome, i quali sono stati esaminati, sotto il profilo della congruità dei contenuti rispetto a quanto stabilito dal Decreto 123/2020, da una Commissione nominata dal MLPS, la quale ha espresso una valutazione positiva per tutti i Piani, ad eccezione di quello della Regione Molise;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 29 luglio 2021, con la quale la Regione Siciliana ha approvato il “Piano per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Regione” e con la quale, allo scopo di consentire l’attuazione degli interventi strutturali sugli immobili destinati a ospitare i C.P.I. sono state individuate le tipologie dimensionali ed i requisiti degli immobili destinati a ospitare le sedi dei C.P.I. ed è stato dato mandato al Dipartimento Regionale del Lavoro di dare attuazione a quanto previsto dal Piano di potenziamento, reperendo ove necessario le sedi adeguate;
- l’aggiornamento del Piano di potenziamento Regionale, previo riscontro positivo ricevuto dalla D.G. Politiche Attive del Lavoro, con nota prot. n.790 del 22/01/2024;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 21/03/2024 con la quale la Regione Siciliana ha adottato l’aggiornamento del “Piano per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 21/03/2024 secondo la quale l’impegno finanziario massimo regionale per l’intervento in questione, a valere sulle sopra citate risorse destinate al potenziamento infrastrutturale dei servizi pubblici per l’impiego, è pari a euro 1.050.000,00 di quadro economico, comprensivo anche di eventuali incrementi dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (D.L. Aiuti) e ss.mm.ii.

#### CONSIDERATA

- la nota prot. n. 4565 del 09/02/2022 del Dipartimento Regionale del Lavoro, con la quale è stata richiesta al Comune di Milazzo l’individuazione di un immobile adeguato alle esigenze del Centro per l’Impiego, rispondente alle esigenze espresse nella Deliberazione Giuntale n. 312 del 29/07/2021, con l’invito a formulare una proposta finalizzata all’individuazione di una nuova sede;
- la nota prot. 30765 del 31/03/2022 del Comune di Milazzo, con cui è stato proposto l’adeguamento/ristrutturazione della nuova sede del C.P.I., sito in via Policastrelli della frazione di San Pietro, secondo gli standard di uniformità regionali;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n.116 del 14/06/2024. di individuazione dell’immobile da destinare al progetto di potenziamento del C.P.I., secondo il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) allegato alla medesima Deliberazione, con contestuale approvazione dello schema di convenzione ed autorizzazione al Sindaco alla stipula della medesima;
- la nota prot. 30025 del 29/05/2024, con la quale il Comune di Milazzo ha trasmesso al Dipartimento Regionale del Lavoro il progetto di fattibilità tecnico economica dell’immobile da destinare a sede del Centro per l’Impiego;
- il verbale n. 6 del 07/06/2024, prot. n. 24551 del 13/06/2024, del Nucleo di Analisi e Valutazione per l’attuazione del Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego, con il quale è stata valutata positivamente la coerenza della proposta progettuale presentata dal Comune di Milazzo con le Linee Guida, di cui al D.D.G.



n.3813 del 13/12/2023 e l'Aggiornamento del Piano Regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 115 del 21/03/2024.

#### **RITENUTO CHE**

- con D.D.G. delle Politiche Attive del Lavoro n.118 del 06/07/2023 sono state posti a carico delle risorse assegnate con il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021 per la realizzazione della Missione 5 M5, Componente 1 C1, Tipologia "Investimento", Intervento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'Impiego" del PNRR, ulteriori 200.000 €, specificamente per attività legate al rafforzamento delle competenze del personale e del potenziamento infrastrutturale, ripartite per ciascuna Regione con gli importi indicati nella tabella A di cui al D.D.G. sopramenzionato;
- alla luce della previsione di tali ulteriori risorse, nonché delle novità in materia di PNRR, si è reso necessario un aggiornamento del Piano Regionale per il Potenziamento dei Centri per l'Impiego e una rimodulazione delle risorse assegnate ai Comuni sede dei C.P.I.;
- il Piano aggiornato, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 115 del 21/03/2024, prevede una nuova assegnazione delle risorse ai Comuni sede dei C.P.I.;

#### **PRESO ATTO CHE**

- il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per le Parti che, attraverso l'impegno reciproco, convergono per garantire i livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi dei servizi, anche in un'ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici;
- tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei servizi vi è quella di dotare il Centro per l'Impiego di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l'erogazione di tutte le prestazioni dovute;
- l'incremento del numero di operatori nei Centri per l'Impiego, conseguente all'attuazione del sopra citato Piano straordinario di potenziamento, comporta l'esigenza di dotarsi di nuove e/o più adeguate sedi che permettano all'offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi;
- il Comune di Milazzo, attesa l'indisponibilità di locali di proprietà idonei ovvero richiedenti interventi edilizi di minore entità, ha predisposto un progetto di fattibilità tecnico economica che prevede un importo di quadro economico per euro 1.050.000,00 per l'adeguamento di un locale di proprietà comunale sito via Policastrelli della frazione di San Pietro;

**Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Articolo 1 Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.



## **Articolo 2**

### **Interesse pubblico comune alle Parti**

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del potenziamento del Centro per l'Impiego di Milazzo.
2. Nello specifico le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, collaborano per l'attuazione degli interventi collegati a tale obiettivo e per il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

## **Articolo 3**

### **Finalità e oggetto**

1. Il presente Accordo si colloca nell'ambito del programma di potenziamento infrastrutturale delle sedi dei Centri per l'Impiego, previsto dal "Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive per il lavoro" di cui al decreto ministeriale 74/2019 e successive modifiche ed integrazioni, e dal relativo Piano regionale, e inquadrato, quale "progetto in essere", così come identificati con la Circolare 29 del 26 luglio 2022, nell'ambito della realizzazione della Missione 5, Componente 1 "Politiche del lavoro", Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego" del PNRR, sulla base del quale è previsto il seguente traguardo a giugno 2026: per almeno 500 Centri per l'impiego, il completamento del 100 % delle attività previste nei piani di potenziamento regionali.
2. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a dotare il Centro per l'Impiego di Milazzo di una adeguata sede da realizzarsi in via Policastrelli della frazione di S. Pietro, (in sostituzione di quella attualmente utilizzata in via Tre Monti n.54, in ragione della riconosciuta inadeguatezza di quest'ultima a soddisfare le esigenze funzionali connesse all'erogazione dei servizi, secondo quanto previsto dal sopra citato Piano straordinario di potenziamento e dalle successive disposizioni attuative).
3. Al fine di realizzare quanto riportato al punto precedente, il presente Accordo disciplina e regola gli impegni operativi di ciascuna delle Parti, anche in relazione agli adempimenti richiesti dall'attuazione del PNRR, nonché le modalità di concessione, rendicontazione e di pagamento del contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento.
4. Al fine dell'attuazione del potenziamento infrastrutturale dei servizi per l'impiego di cui alla Missione 5, componente 1, investimento 1.1 del PNRR, la Regione riveste il ruolo di Soggetto Attuatore ed il Comune di Milazzo quello di Soggetto Attuatore delegato.
5. All'intervento oggetto del presente Accordo è assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) che verrà comunicato dal Soggetto Attuatore delegato.

## **Articolo 4**

### **Impegni e obblighi a carico del Soggetto Attuatore (Regione Siciliana)**

1. La Regione, in qualità di Soggetto Attuatore, s'impegna a corrispondere al Comune di Milazzo un contributo finanziario a valere sul Piano di Potenziamento, pari al 100% del quadro economico dell'intervento, comprensivo dell'importo relativo ai lavori di adeguamento, come quantificato nel progetto di fattibilità tecnico-economica, delle spese di progettazione e degli oneri di sicurezza, fino a un massimo di € 1.050.000,00 da erogarsi secondo il seguente cronoprogramma.



### **Adeguamento:**

- a) la prima trancia di € 315.000,00 (euro trecentoquindicimila /00) a titolo di anticipo dei costi di ammodernamento dell'intera superficie destinata a sede del CPI, pari al 30% dell'importo quantificato nel progetto di fattibilità tecnico economica (allegato al presente Accordo), verrà versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
  - b) la seconda trancia di € 525.000,00 (euro cinquecentoventicinquecimila /00), a titolo di acconto e pari al 50 % dell'importo di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dall'esaurimento del primo acconto sulla base delle risultanze dello stato di avanzamento dei lavori e della documentazione contabile;
  - c) l'ultima trancia, pari al 20%, a titolo di saldo, fino ad un massimo di € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00), ammonterà alla differenza tra il costo complessivamente sostenuto per l'intervento, in relazione alle spese documentate ammissibili di cui all'articolo 8, e la sommatoria degli acconti di cui alle lettere precedenti e verrà versata entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione al Dipartimento Regionale del Lavoro del certificato di collaudo e previa verifica della conformità del progetto realizzato e dall'avvenuta sottoscrizione del contratto di comodato di uso gratuito di cui all'art. 5, comma 1, ovvero delle varianti di cui all'art. 11.
2. La Regione, si obbliga inoltre a:
- a) rappresentare il punto di contatto con l'Amministrazione centrale titolare dell'Intervento PNRR (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), supervisionando la trasmissione alla predetta Amministrazione centrale dell'avanzamento dei Traguardi e Obiettivi, nonché dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti effettuati dal Soggetto Attuatore delegato, anche attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  - b) garantire che il Soggetto Attuatore delegato riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
  - c) assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati (ReGiS), istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione,
  - d) fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure previste dall'Amministrazione centrale responsabile e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, punto 3, del decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021;
  - e) informare il Soggetto Attuatore delegato in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
  - f) informare il Soggetto Attuatore delegato dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
  - g) a regime, eseguire la pre-validazione dei dati mediante la funzione messa a disposizione dal Sistema Re-GiS, che costituisce un controllo automatico volto a garantire la coerenza e la completezza dei dati inseriti;



- h) erogare al Soggetto Attuatore delegato, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente articolo le risorse finanziarie, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'erogazione e le disponibilità;
- i) assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico del Soggetto attuatore dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.

## **Articolo 5**

### **Impegni e obblighi del Soggetto Attuatore delegato (Comune di Milazzo)**

1. Il Comune di Milazzo si impegna ad adeguare e a mettere a disposizione della Regione Siciliana una nuova sede per il Centro per l'Impiego, collocata nel territorio comunale in via Policastrelli della frazione di S. Pietro, identificato catastalmente al fg. di mappa n. 12 particella n. 484 e 907, in sostituzione della attuale sita in via Tre Monti n.54. La messa a disposizione del suddetto immobile, a favore della Regione verrà formalizzata, con atto di comodato d'uso gratuito per la durata di 25 anni, sottoscritto tra le Parti.
2. Il Comune si impegna a concertare con la Regione, nel corso dell'intero sviluppo della progettazione, i lavori di edificazione e riqualificazione necessari a rendere i locali idonei all'erogazione dei servizi, come elencati nel progetto di fattibilità tecnico economica, quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
3. Il progetto esecutivo relativo ai lavori di edificazione e riqualificazione sull'immobile, predisposto di comune accordo tra il Comune e la Regione, ovvero approvato dalla Regione, in base al fabbisogno e alle indicazioni fornite dal Soggetto Attuatore, reca le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie delle opere edilizie da realizzare, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Regione, nonché un piano economico e finanziario con relativo computo metrico.
4. Le modifiche all'anzidetto documento, nel corso del successivo sviluppo della progettazione, sono consentite solo previa valutazione e acquisizione dell'assenso formale da parte della Regione.
5. Relativamente ai lavori di adeguamento di cui al comma 2, oltre alla progettazione esecutiva dell'intervento, il Comune si impegna, anche avvalendosi della centrale di committenza qualificata, a curare lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori e tutte le attività connesse all'esecuzione del contratto di appalto, fino all'ultimazione dell'intervento.
6. In seguito all'approvazione del progetto esecutivo, il Comune provvede a trasmettere certificazione a firma del RUP relativamente alla conformità del PFTE alle esigenze proprie del C.P.I.
7. Il Comune, con determina sindacale n. 1413 del 12/06/2024, ha provveduto alla nomina con atto formale del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e del REO e provvederà a comunicare il Codice Unico di Progetto (CUP).
8. Il Comune, terminate le opere concordate in sede di progettazione, entro e non oltre il 30 giugno 2026, formalizzerà alla Regione apposita comunicazione di ultimazione dei lavori e di messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del Centro per l'impiego. Tale comunicazione va trasmessa unitamente al certificato di collaudo.
9. Il Comune si impegna a produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica all'erogazione da parte della Regione delle quote di acconto e saldo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del contributo finanziario riconosciuto a fronte dell'intervento e a caricare la documentazione sul sistema informativo ReGiS.
10. Il Comune si farà carico delle operazioni di trasloco del C.P.I. nella nuova sede, ovvero del trasferimento di mobili e attrezzature, dietro rimborso dei costi sostenuti in nome e per conto del Soggetto Attuatore.
11. Il Comune, prima della consegna della sede adibita a C.P.I., sottoscriverà con il Soggetto Attuatore l'atto di cui al comma 1, volta a disciplinare il titolo di occupazione e le modalità di gestione dell'immobile, al quale



devono essere allegare tutte le certificazioni relative agli impianti, alle strutture e a quant'altro risulti necessario alla legittima occupazione e al regolare funzionamento della sede.

12. Tramite il contratto di comodato il Comune s'impegna espressamente a garantire l'utilizzo gratuito del suddetto immobile da parte del Soggetto Attuatore per un periodo di anni 25, decorrenti dall'avvenuto trasferimento del C.P.I. nel medesimo immobile, fatte salve diverse intese tra le Parti. Le Parti convengono, anche in deroga al disposto dell'art. 1809, comma 2, del Codice civile, che il Comodante non potrà richiedere la restituzione dell'immobile prima di tale scadenza.

13. Il Soggetto Attuatore delegato, inoltre, si obbliga a:

- a) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, anche attraverso l'identificazione del c.d. "titolare effettivo", nonché di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- b) dare piena attuazione al progetto nei tempi e nei modi indicati nell'Accordo di potenziamento e nei relativi allegati tecnici, nel rispetto del cronoprogramma delle attività pattuito all'atto della sottoscrizione dell'Accordo medesimo, ovvero a fronte di eventuali concessioni di proroghe, ed in particolare;
- c) avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e secondo i termini previsti dall'Accordo, comunque entro e non oltre il 30/06/2026;
- d) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle alla Regione, nonché la riferibilità delle spese al progetto oggetto dell'Accordo ammesso al finanziamento sul PNRR;
- e) alimentare in maniera sistematica e continuativa il sistema informativo messo a disposizione dal MEF RGS ReGiS (di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241) con i dati relativi alla rendicontazione e controllo di Traguardi e Obiettivi e del relativo monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, nonché degli indicatori comuni e della spesa, con le modalità e secondo i tempi stabiliti dalle Circolari RGS richiamate in premessa, in conformità al Sistema di gestione e controllo e/o ai Manuali;
- f) rispettare l'obbligo di richiesta CUP di progetto e indicare lo stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili;
- g) identificare uno o più Referenti ReGiS e comunicare il nominativo/i e eventuali successive variazioni alla Amministrazione centrale titolare dell'Intervento- Unità di Missione;
- h) rispettare quanto affermato nel Modello di Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR.

## Articolo 6

### (Obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna delle Parti si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra Parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.



2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti all'attuazione del PNRR e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, delle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali.
4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della pubblica amministrazione.
5. Le Parti facilitano gli eventuali controlli anche in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
6. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), e riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea. Inoltre, come stabilito dalle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR (par. 3.4.1) allegate alla Circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021, accanto all'emblema dell'Unione riporteranno i loghi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, nel caso dei Soggetti attuatori, della Regione. Forniranno un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della Amministrazione centrale titolare. A tal fine provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, affinché quest'ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. Le Parti si impegnano ad adottare, in attuazione degli indirizzi forniti dal Servizio Centrale per il Coordinamento del PNRR e dall'Unità di Missione del MLPS, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi ed evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni e/o adottando procedure di controllo automatizzato mediante l'incrocio di banche dati.

## **Articolo 7**

### **Termini per l'inizio lavori e per la realizzazione degli interventi**

1. La durata del progetto affidato al Soggetto Attuatore delegato è pari alla tempistica prevista nel cronoprogramma allegato e comunque non prorogabile oltre il 30 giugno 2026.
2. Ogni modifica al cronoprogramma e delle relative spese dovrà essere comunicata alla Regione.
3. Il Comune si impegna a iniziare i lavori entro 4 mesi dalla stipula del presente Accordo, comunicando altresì il nominativo del direttore dei lavori.



4. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel certificato di collaudo o nel “certificato di ultimazione dei lavori”, predisposto ai sensi dell’articolo 116 del D.Lgs. 36/2023, da trasmettere alla Regione, unitamente a formale comunicazione recante la messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del C.P.I.
5. In deroga al termine di ultimazione dei lavori progettuali di cui al comma 1 può essere concessa una proroga, comunque non oltre il 30 giugno 2026, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista.

## **Articolo 8**

### **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili all’intervento finanziato, sostenute dal Comune a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e fino alla data di conclusione dei lavori progettuali risultante dal relativo certificato e comunque fino al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga, e liquidate, per:
  - a) spese tecniche (progettazione, ivi inclusa la progettazione interna ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 direzione lavori, indagini e studi, collaudi, perizie ecc.), purché le stesse siano strettamente legate all’operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione, nel rispetto della circolare Mef-Rgs n.4 del 18 gennaio 2022;
  - b) spese relative ai lavori di adeguamento della sede del Centro per l’impiego di Milazzo elencati nel progetto allegato al presente Accordo e nelle sue eventuali integrazioni o modificazioni su accordo delle Parti, nonché le spese previste nelle somme indicate nel quadro economico;
  - c) oneri per la sicurezza.

## **Articolo 9**

### **Procedura di rendicontazione della spesa e dei target**

1. Il Soggetto Attuatore delegato, secondo le indicazioni disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR Unità di Missione, rendiconta Traguardi e Obiettivi, registrando le informazioni e i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nel sistema informativo ReGiS, caricando la documentazione inerente ai progetti e comprovante il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli Operational Arrangements;
2. Il Soggetto Attuatore delegato procede al caricamento dei dati sul Sistema ReGiS con cadenza mensile entro il decimo giorno successivo a quello di scadenza;
3. Il Soggetto Attuatore procede alla pre-validazione dei dati sul Sistema ReGiS caricati dal Soggetto Attuatore delegato;
4. Il Soggetto Attuatore delegato, con cadenza almeno semestrale, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno, predispose il rendiconto delle spese sostenute, corredato delle check list e dei documenti giustificativi, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il PNRR e dalla normativa contabile nazionale, nonché, ove applicabile, comunitaria dei fondi strutturali. Tale rendiconto sarà controllato dal Soggetto Attuatore (Regione) e inviato da questo ultimo all’Amministrazione centrale responsabile per gli interventi PNRR, per il tramite del sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), sul quale vengono registrati i dati e resi disponibili i relativi giustificativi, che verranno acquisiti dal sistema stesso.
5. Il Soggetto Attuatore delegato carica i dati relativi alle previsioni di spesa sul sistema informativo ReGiS entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ogni anno. La pre-validazione di tali dati è compito del Soggetto Attuatore



(Regione), che vi provvede entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, come previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 27/2022.

6. Il Soggetto Attuatore delegato, secondo le indicazioni allo stato disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e/o dall'Unità di Missione istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Amministrazione centrale titolare del PNRR, registra con cadenza mensile le informazioni sugli indicatori di monitoraggio relativi all'intervento (comuni e relativi a milestone e target), in adempimento a quanto riportato nella Circolare RGS n. 27 e nelle relative linee guida, nel sistema informativo ReGiS.
7. Il Soggetto Attuatore delegato entro il 10 del mese successivo al periodo di riferimento trasferisce su ReGiS i dati e il Soggetto Attuatore pre-valida le informazioni inserite.
8. Il Soggetto Attuatore deve monitorare in particolare con le cadenze suddette i seguenti indicatori comuni:
  - il risparmio nel consumo annuo di energia primaria;
  - gli utenti di servizi, i prodotti e i processi digitali pubblici nuovi e aggiornati (se pertinente in relazione all'intervento progettato).

## **Articolo 10**

### **Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico.
3. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 4, la Regione provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, previa verifica della documentazione contabile trasmessa dal Comune ai sensi dell'articolo 5, comma 9.

## **Art. 11**

### **Varianti in corso di realizzazione e Rettifiche finanziarie**

1. Nell'ipotesi in cui il costo di realizzazione dei lavori, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente Accordo, in conseguenza delle modifiche introdotte dal Comune in sede di progettazione esecutiva ed assentite dalla Regione, la Regione stessa erogherà l'importo corrispondente. Al di fuori di tale ipotesi, per le varianti e le modifiche del contratto d'appalto intervenute in corso d'opera, trova applicazione la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 36/2023. In quest'ultimo caso, ferma restando l'esclusiva competenza e responsabilità del Comune in ordine all'approvazione delle predette varianti e modifiche, l'erogazione di un eventuale maggior contributo a carico Regione, collegato alle lavorazioni coinvolte nelle predette varianti e modifiche contrattuali, è condizionata alla previa acquisizione del formale assenso di quest'ultima alle varianti e modifiche contrattuali all'origine dell'aumento di costo.
2. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto Attuatore delegato, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine il Soggetto Attuatore delegato si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dalla



Regione, a recuperare le somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto Attuatore delegato è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

## Articolo 12

### Inadempimento, riduzione e revoca dei contributi

1. Le parti prendono atto che l'intervento in oggetto concorre agli obiettivi nazionali e regionali indicati nel Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR), approvato in conformità dell'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 2021/24.
2. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore delegato non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi adottati, il Soggetto Attuatore può revocare i contributi assegnati al Soggetto attuatore delegato, riassegnando le pertinenti risorse a un diverso Soggetto attuatore delegato con le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. Qualora l'inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento di Traguardi e Obiettivi, sarà attivata la procedura stabilita dall'art. 12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.
4. In caso di inadempimento del Comune, il Soggetto Attuatore può intimare l'adempimento tramite diffida, assegnando un termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, il Soggetto Attuatore revoca il finanziamento.
5. Il Soggetto Attuatore revoca il finanziamento laddove il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato ovvero non rispettoso delle indicazioni relative ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2021/241, tra i quali il principio DNSH.
6. Il Soggetto Attuatore revoca il finanziamento laddove dai controlli emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l'irregolarità dell'operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute.
7. **Il Soggetto Attuatore revoca il finanziamento qualora il collaudo non venga espletato entro la data prevista o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga e comunque entro il 30/06/2026.**
8. Il Soggetto Attuatore revoca il finanziamento qualora dai controlli risulti che i lavori sono stati affidati in violazione delle vigenti disposizioni statali in materia di contratti pubblici, anche semplificatorie, tramite frazionamento artificioso finalizzato ad eludere le soglie stabilite per le procedure di gara, in carenza della pubblicazione del bando nelle modalità previste per singola procedura, ovvero ancora in caso di accertata situazione di conflitto di interessi in sede di valutazione delle offerte.
9. Il Soggetto Attuatore revoca il finanziamento qualora l'intervento sia interessato da indagine giudiziaria per reati ambientali e/o contro la pubblica amministrazione comunicato dall'Autorità giudiziaria Regione ovvero al Ministero del Lavoro.
10. Il Soggetto Attuatore revoca il finanziamento laddove dai controlli emerga la mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.
11. In caso di revoca del contributo, il Comune di Milazzo deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento da parte del Soggetto Attuatore.



**Articolo 13**  
**Durata dell'Accordo**

1. Il presente Accordo ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte del Soggetto Attuatore, come ultimo firmatario, e fintanto che non risultino adempite tutte le obbligazioni previste dall'Accordo stesso.

**Art. 14**  
**Risoluzione di controversie**

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Palermo.

**Art. 15**  
**Diritto di recesso**

1. La Regione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti del Soggetto Attuatore delegato e revocare la propria quota di finanziamento, con recupero delle somme già erogate, al verificarsi delle fattispecie di cui all'art.12 dello stesso.

**Art. 16**  
**Comunicazioni e scambio di informazioni**

1. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
  - a) per la Regione: Dipartimento Regionale del Lavoro pec:dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
  - b) per il Comune di Milazzo, pec: protocollo generale@pec.comune.milazzo.me.it

**Disposizioni Finali**

1. Per quanto non previsto dalla presente Accordo si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.
2. Il presente atto si compone di 17 articoli ed è sottoscritto digitalmente. La data dell'atto sarà quella dell'ultima firma che vi sarà apposta.

Per l'Amministrazione	Per l'Amministrazione
Regione Siciliana	Comune di Milazzo
	IL SINDACO (Dott. Giuseppe Midili)

*\* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*